

REGOLAMENTO (CE) N. 967/2009 DELLA COMMISSIONE

del 15 ottobre 2009

che modifica il regolamento (CE) n. 1418/2007 relativo all'esportazione di alcuni rifiuti destinati al recupero verso paesi non appartenenti all'OCSE

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

Articolo 1

L'articolo 1 bis del regolamento (CE) n. 1418/2007 è sostituito dal seguente:

visto il regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativo alle spedizioni di rifiuti ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 37, paragrafo 2, terzo comma,*«Articolo 1 bis*

Le risposte ricevute in seguito a una richiesta scritta dalla Commissione a norma dell'articolo 37, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CE) n. 1013/2006 sono elencate in allegato.

sentiti i paesi interessati,

Qualora sia indicato in allegato che un paese non vieti determinate spedizioni di rifiuti, né applichi ad esse la procedura di notifica e autorizzazione preventive scritte di cui all'articolo 35 dello stesso regolamento, a tali spedizioni si applica mutatis mutandis l'articolo 18 di detto regolamento.»

considerando quanto segue:

*Articolo 2*La Commissione ha ricevuto da Montenegro, Nepal, Serbia e Singapore risposta alle richieste scritte con le quali chiedeva la conferma per iscritto che i rifiuti elencati nell'allegato III o III A del regolamento (CE) n. 1013/2006, la cui esportazione non è vietata a norma dell'articolo 36 dello stesso regolamento, potessero essere esportati dalla Comunità in quei paesi a fini di recupero, nonché un'indicazione dell'eventuale procedura di controllo alla quale i rifiuti sarebbero assoggettati in quei paesi. La Commissione ha ricevuto inoltre ulteriori informazioni relative a Hong Kong, Indonesia e Ucraina. Per tenerne conto, l'allegato del regolamento (CE) n. 1418/2007 della Commissione ⁽²⁾ va pertanto modificato di conseguenza,

L'allegato del regolamento (CE) n. 1418/2007 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

*Articolo 3*Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 ottobre 2009.

Per la Commissione

Catherine ASHTON

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU L 190 del 12.7.2006, pag. 1.⁽²⁾ GU L 316 del 4.12.2007, pag. 6.